

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Richiesta di notifica il giorno di scadenza del termine non accettata a causa di uno sciopero: cosa accade?

Deve considerarsi tempestiva la notifica richiesta il giorno di scadenza del termine, non accettata a causa di uno sciopero dell'ufficio unico per le notifiche, reiterata il giorno successivo ed andata a buon fine, senza che rilevi (in presenza di idonea documentazione dell'impedimento) la mancata emanazione da parte del Ministro della Giustizia del decreto che accerta il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio.

NDR: in tal senso Cass. 10209/2007.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.1.2019

...omissis...

Il presente giudizio veniva introdotto dagli oppositori in epigrafe, rassegnando le conclusioni di cui sopra, per opporsi al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 29661/14 emesso da questo Tribunale in data 04.09.2014, con il quale veniva intimato alla *omissis* SRL di consegnare a *omissis* SPA i beni oggetto del contratto di

locazione finanziaria *omissis*, stipulato tra parte opposta e *omissis* SRL ed a quest'ultima nonché ai fideiussori, tra i quali *omissis*, la somma di Euro 128.488,07 oltre interessi e spese, in esito alla risoluzione del medesimo contratto. A sostegno dell'opposizione *omissis* deducevano: che con il contratto di cui sopra parte opposta concedeva in locazione finanziaria in favore di *omissis* SRL attrezzature ed arredi per il valore di Euro 180.015,00 oltre IVA; che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, prestavano fideiussione numerosi soggetti tra i quali il signor *omissis*; che a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, *omissis* SPA in data 6.11.2009 notificava la risoluzione del contratto; che successivamente la società opponente versava, tramite il rilascio di effetti cambiari, l'importo di Euro 240.000,00 per il contratto in oggetto e per altro contratto di leasing (*omissis*); che, pertanto, in relazione al rapporto per cui è causa, *omissis* SRL versava a *omissis* s.p.a oltre 101.780,78; che, nonostante ciò, la società opposta con il ricorso monitorio richiedeva oltre ai canoni scaduti anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto e la restituzione dei beni; che nel caso di specie doveva trovare piuttosto applicazione l'art. 1526 c.c. con conseguente diritto in capo all'opponente ad ottenere la restituzione degli importi già versati; che il tasso di interesse praticato era superiore al tasso indicato in contratto.

Si costituiva *omissis* SPA per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna degli opposenti in solido a pagare a *omissis* SPA la somma di Euro 128.488,07 oltre interessi dalle singole scadenze dei canoni al saldo effettivo, nonché la condanna di *omissis* SRL alla restituzione dei beni; parte opposta chiedeva inoltre il rigetto della domanda avanzata da parte opponente in via riconvenzionale.

omissis SPA sosteneva in particolare: che l'opposizione era tardiva in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni di all'art. 641 c.p.c.; che il contratto stipulato tra le parti era un leasing di godimento e pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 1526 c.c.; che, in ogni caso le parti avevano pattuito le conseguenze della risoluzione anticipata del contratto all'art. 14 dello stesso; che i beni non erano stati restituiti neppure dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto; che la contestazione circa il tasso applicato al rapporto era del tutto generica.

Tanto premesso deve in primo luogo rilevarsi la tempestività dell'opposizione in conformità con quanto disposto con Prov. del 9 aprile 2015.

Sul punto si osserva infatti che secondo principio espresso dalla Suprema Corte "in base ai principi ripetutamente affermati in materia di notificazioni dalla Corte costituzionale, non può correlarsi un effetto di decadenza a un diniego di attività da parte degli ufficiali giudiziari anziché a un difetto di attività del notificante; pertanto, deve considerarsi tempestiva la notifica richiesta il giorno di scadenza del termine, non accettata a causa di uno sciopero dell'ufficio unico per le notifiche, reiterata il giorno successivo ed andata a buon fine, senza che rilevi (in presenza di idonea documentazione dell'impedimento) la mancata emanazione da parte del Ministro della Giustizia del decreto che accerta il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio". (Cass. 10209/2007).

Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata.

In primo luogo si rileva che gli opposenti riconoscevano in citazione che la società utilizzatrice nel corso del rapporto di rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni e che pertanto il contratto si risolveva di diritto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto e della volontà manifestata da *omissis* SPA di avvalersene, con comunicazione del 30.10.2009.

Gli opposenti lamentavano tuttavia che in sede di ricorso monitorio parte opposta richiedeva, oltre ai canoni scaduti al momento della risoluzione, anche i canoni maturati successivamente e la restituzione dei beni, sostenendo, invece che le conseguenze della risoluzione del contratto dovessero essere quelle di l'art. 1526 c.c. Sul punto deve affermarsi, a prescindere dalla qualificazione del contratto in questione come leasing di godimento o traslativo, l'applicabilità nel caso di specie della disciplina

pattizia di cui all'articolo 14 delle condizioni generali di contratto, secondo il quale, nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, lo stesso avrebbe dovuto restituire i beni al concedente e corrispondergli i canoni ancora insoluti a quella data. La società di leasing avrebbe inoltre potuto richiedere il risarcimento del danno, predeterminato in misura corrispondente ai canoni periodici non ancora maturati e al prezzo pattuito per l'esercizio del diritto di acquisto, attualizzati, detratto quanto ricavato a seguito della vendita o il riutilizzo dei beni.

Si osserva infatti che, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., previsto in materia di vendita con riserva della proprietà, al leasing traslativo risponde, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, "all'esigenza di correggere e ripristinare l'equilibrio sinallagmatico - alterato, nelle convenzioni demandate all'autonomia negoziale delle parti, dall'ingiustificato favore per il concedente al quale verrebbe spesso pattiziamente consentito di ricavare, dall'inadempimento della controparte, più di quanto egli avrebbe titolo di ottenere dal regolare adempimento del contratto..." (Cass. 19532/2015).

Deve pertanto ritenersi che, laddove tale esigenza sia già stata superata dalla previsione pattizia complessivamente valutata, non si renda necessario, né pertanto si giustifichi, il ricorso all'art. 1526 c.c., in sostituzione dell'autonoma determinazione delle parti.

Ebbene nel caso di specie, il riequilibrio dell'assetto contrattuale può dirsi ristabilito mediante la previsione della clausola di cui sopra che stabilisce l'accredito a favore dell'utilizzatore, a fronte della restituzione dei beni, dell'importo ricavato dal concedente dalla vendita degli stessi (trattasi del c.d. patto marciano, il cui effetto "salvifico" è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione, si veda ad es, Cass. 1625/2015). Parte opponente tuttavia non beneficiava di tale previsione, in quanto ometteva di restituire i beni anche dopo la scadenza del contratto, prima richiedendo ed ottenendo dalla società opposta, con *omissis* (doc. 9 fasc. monitorio) la rinuncia ad agire per la restituzione dei beni, poi richiedendo ulteriori dilazioni per provvedere al pagamento del dovuto ed infine, venuto meno l'accordo stipulato, rendendosi disponibile alla restituzione solo a seguito dell'ulteriore diffida inviata dalla *omissis* SPA in data 27.02.2014 (doc. 15 fascicolo monitorio). Per altro, parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova, anche a fronte della deduzione avversaria circa il totale deprezzamento degli arredi e delle attrezzature oggetto del leasing, del loro valore né al momento della scadenza naturale del contratto né al momento della dichiarata disponibilità alla restituzione. A ciò si aggiunga che, invero parte opposta non richiedeva con il ricorso per decreto ingiuntivo l'intera penale ma solamente i canoni scaduti ed a scadere fino alla scadenza del contratto. Ne consegue che tanto la richiesta di restituzione di dei beni quanto quella di corresponsione dei canoni come svolta in sede monitoria possono trovare accoglimento.

L'importo ingiunto deve essere piuttosto rideterminato in quanto, per stessa ammissione di parte opposta, a seguito della risoluzione del contratto, venivano pagati dalla debitrice e da alcuni dei fideiussori importi ulteriori, per il contratto in oggetto e per altro contratto di leasing *omissis* stipulato tra le medesime parti. Ebbene *omissis* s.p.a, a fronte dell'imputazione degli importi versati ai due diversi crediti, in sede di precisazione delle conclusioni riduceva la propria pretesa ad Euro 101.110,58, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dalle singole fatture al saldo.

Del tutto generica infine risulta la contestazione circa la difformità del tasso indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato, priva finanche della specificazione di quest'ultimo. In tale contesto non può che ribadirsi sul punto il provvedimento di rigetto della richiesta c.t.u. che avrebbe natura esplorativa.

Le spese di lite liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014, devono essere poste a carico di parte opponente per i due terzi, considerato l'esito dell'opposizione e per il restante terzo compensate. Atteso il predetto esito della lite, a seguito della

quale parte opponente risulta soccombente ma per un importo inferiore a quello ingiunto, risultano inoltre infondate le reciproche domande svolte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Milano sesta sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 29661/14 emesso da questo Tribunale in data 04.09.2014; condanna *omissis* SRL a consegnare alla ricorrente *omissis* SPA i beni oggetto del contratto di leasing *omissis*; condanna *omissis* SRL e *omissis*, a pagare alla medesima *omissis* SPA la somma complessiva di Euro 101.110,58, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze sino al saldo effettivo; rigetta le ulteriori istanze formulate dalle parti; liquida le spese del presente giudizio in complessivi Euro 13.430,00 per compenso professionale (valore medio sullo scaglione di riferimento) oltre IVA CPA e rimb. forf. condannando *omissis* SRL e *omissis*, alla rifusione dei due terzi delle predette somme e compensando il residuo terzo.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com